

FOGLIO INFORMATIVO n. 25/4

GARANZIE RICEVUTE - LETTERA DI PATRONAGE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica: IMPREBANCA S.P.A.

Forma Giuridica: Società Per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: VIA COLA DI RIENZO, 240 - 00192 - ROMA (RM)

Indirizzo Telematico: info@imprebanca.it

Sito Internet: www.imprebanca.it

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n.5719

Codice ABI n. 03403

Codice Fiscale: 09994611003 P.Iva.: 09994611003

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - n. 1202384

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

DA COMPIRE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (nome e cognome - indirizzo/sede legale - e-mail - n. tel.)

Qualifica del soggetto sopra indicato _____

Dati iscrizione albo _____ n. _____ in data _____

Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 3 pagine.

Data _____ (firma del cliente) _____

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'È LA LETTERA DI PATRONAGE

Si tratta di una lettera attraverso la quale un soggetto terzo c.d. "Patronnant", generalmente persona fisica o giuridica titolare di una partecipazione di controllo o significativa nel capitale di una società debitrice nei confronti della Banca, fornisce dichiarazioni e si assume impegni verso la Banca creditrice, costituendo con ciò una particolare forma di garanzia personale. Il patronage viene definito "debole", quando sia soltanto di tipo comunicativo (ad esempio, per quanto riguarda la permanenza/modifica della partecipazione azionaria), "forte" quando comporti anche l'assunzione di precisi obblighi (ad esempio di intervento diretto per assicurare la solvibilità del debitore). Per le condizioni economiche della forma di concessione di credito, connessa a tale prodotto, si rimanda al relativo Foglio Informativo.

PRINCIPALI RISCHI DELLA LETTERA DI PATRONAGE

Tra i principali rischi, va tenuto presente: l'obbligo del dichiarante di mantenere il controllo esercitato sulla società debitrice e di comunicare alla Banca eventuali variazioni della partecipazione di controllo; nel caso di patronage forte, il pagamento alla Banca, nei limiti dell'importo garantito, da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del c.d. "Patronnant" salvo eventuali bolli di legge.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Cola di Rienzo, 240 00192 Roma; e-mail: reclami@imprebanca.it; Fax: +39 06.92912663) che risponde entro 15 giornate operative dal ricevimento per i servizi di pagamento ed entro 60 giorni per gli altri servizi bancari e finanziari.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i citati termini, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000,00 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le succursali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- Il cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.
- Il cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (artt. 806 e ss. del c.p.c.).

GLOSSARIO

Garante	E' la persona che rilascia la lettera di patronage a favore della Banca
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese), che il c.d. "Patronnant" si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale